



Atti del Comune

Direzione Mobilità Ambiente e Energia

Comune di Milano
DIR MOBIL AMB
DIR MOBILITA' AMBIENTE
ENERGIA
PG 0541611 / 2018
Del 06/12/2018 10:11:33
ORIGINALE
A: SEGRETARIO

Milano,

Comune di Milano
DIR MOBIL AMB
DIR MOBILITA' AMBIENTE
ENERGIA
PG 0541611 / 2018
Del 06/12/2018 10:11:33
Rep. OR1C0 0000088 / 2018
Del 06/12/2018 14:03:14

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE SINO AL 31 MARZO 2019 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. X/7095 DEL 18 SETTEMBRE 2017 E N. XI/449 DEL 2 AGOSTO 2018 – MODIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 64/2018 A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI ADOTTATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 712 DEL 30.10.2018 – INTEGRAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL PUNTO 1), LETTERA D) DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 64/2018

IL SINDACO

VISTO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 9 giugno 2017 (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti.

Premesso che l'art. 2, lett. a) dell'Accordo di Programma di bacino padano individua quale periodo dell'anno per le limitazioni strutturali della circolazione quello compreso tra il 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Premesso che con Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017 e s.m.i., Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto previsto dal sopra richiamato art. 2 dell'Accordo di Programma di bacino padano, prevedendo l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione.

Premesso che Regione Lombardia ha altresì determinato i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti da applicare, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, previa emanazione di ordinanza sindacale annuale attuativa di detta deliberazione.



Premesso che la citata D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 e s.m.i prevede due tipologie di misure per il miglioramento delle qualità dell'aria:

- misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal medesimo provvedimento regionale;
- misure temporanee omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, da attuare previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati.

Visto l'allegato 2 alla suddetta D.G.R. n. XI/449/2018, che sostituisce l'allegato 1 alla D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 e integra le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli di cui alle DD.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14.

Rilevato che per quanto concerne le misure temporanee omogenee di cui sopra, con nota trasmessa in data 13 agosto 2018, Regione Lombardia ha comunicato che la citata D.G.R. n. XI/449 del 02.08.2018 ha confermato sia le misure stesse che il relativo meccanismo di applicazione di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017.

Vista l'ordinanza n. 64/2018 del 03.10.2018 avente ad oggetto "Misure temporanee sino al 31 marzo 2019 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18 settembre 2017 e n. XI/449 del 2 agosto 2018";

Considerato che la suddetta ordinanza n. 64/2018 attua le misure di cui alla D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 successivamente modificate ed integrate con la D.G.R. n. XI/449 del 2 agosto 2018.

Rilevato che con successiva D.G.R. n. 712 del 30.10.2018, avente ad oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni temporanee inerenti le limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 3 diesel e modifica delle disposizioni approvate con DGR 7095/2017", Regione Lombardia ha apportato le seguenti modifiche alle citate deliberazioni della Giunta Regionale:

- al punto 1) del deliberato, ha individuato le seguenti deroghe temporanee alle limitazioni relative alla circolazione dei veicoli EURO 3 diesel:
 - a1) veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
 - a2) veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
 - a3) autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle lettere f) e g) dell'art. 54 del Codice della Strada;



a4) veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;

a5) veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

- al punto 2) del deliberato, ha stabilito che le deroghe temporanee di cui al suddetto punto si applicano alla stagione invernale 2018/2019 con termine di applicazione al 31 marzo 2019;
- al punto 3) del deliberato, ha sostituito, al punto C) "Esclusione dalle limitazioni alla circolazione" dell'Allegato 2 al documento di aggiornamento del PRIA 2018 di cui alla d.G.R. n. 449/2018, la nota di spiegazione della dicitura "efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili" con la seguente "***per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione";
- al punto 4) del deliberato, ha previsto che le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengano conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione con apposito comunicato regionale;
- al punto 5) del deliberato, di adeguare le procedure di "Rientro al livello verde" di nessuna allerta di cui alla lettera A) dell'Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095/2017, prevedendo che il controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga quotidianamente, a partire dal 1° dicembre 2018.

Rilevato, quindi, che Regione, sulla base dell'esperienza maturata nella stagione invernale 2017/2018, ha ritenuto necessario intervenire sulle procedure previste dalla citata lettera A) dell'Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095/2017 al fine di garantire una maggiore aderenza rispetto alle reali condizioni dello stato di qualità dell'aria monitorato dalle stazioni di rilevamento e previsto sulla base dei modelli previsionali meteorologici e di qualità dell'aria.

Rilevato, pertanto, che Regione ha adeguato le procedure di "Rientro al livello verde" di nessuna allerta prevedendo che il controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga



quotidianamente e non più limitatamente alle sole due giornate di controllo settimanali, per consentire i necessari adeguamenti tecnici.

Rilevato altresì che Regione ha disposto che le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengano conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione con apposito comunicato regionale.

Visto che ai divieti di circolazione previsti dall'ordinanza n. 64/2018 del 03.10.2018, si applicano, per disposizione regionale, le stesse deroghe ed esclusioni previste per le limitazioni strutturali invernali dall'Allegato 2 della D.G.R. n. XI/449 del 02.08.2018, che sono state pertanto riportate integralmente nell'ALLEGATO 1 della medesima ordinanza, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, come da stessa indicazione regionale.

Rilevato che le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 712 del 30.10.2018 prevedono che le deroghe alle limitazioni della circolazione dei veicoli Euro 3 diesel siano da applicarsi per la stagione invernale 2018/2019, con termine di applicazione il 31 marzo 2019.

Considerato pertanto che, al fine di recepire le nuove disposizioni regionali, è necessario apportare all'ordinanza n. 64/2018 del 03.10.2018 le seguenti modifiche ed integrazioni, ferma restando la vigenza delle restanti disposizioni dell'Ordinanza medesima:

- di individuare le seguenti deroghe alle limitazioni previste dalla suddetta Ordinanza relative alla circolazione dei veicoli Euro 3 diesel sino al 31 marzo 2019:
 - a1) veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
 - a2) veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
 - a3) autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle lettere f) e g) dell'art. 54 del Codice della Strada;
 - a4) veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;
 - a5) veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con



dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

- di sostituire, al punto B) “Esclusione dalle limitazioni alla circolazione” dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 64/2018 del 03.10.2018, la nota di spiegazione della dicitura “efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili” con la seguente “**per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione”;
- prevedere, ad integrazione dell’attuale meccanismo, che le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengano conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell’aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell’esito della valutazione con apposito comunicato regionale;
- prevedere, in sostituzione dell’attuale meccanismo di rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) basato sulla verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, che il meccanismo di rientro sia modificato, prevedendo che si basi su controllo dei dati rilevati quotidianamente dalle stazioni di riferimento;
- coerentemente al suddetto meccanismo, sostituire il paragrafo di cui a pag. 9 dell’Ordinanza n. 64/2018 del 03.10.2018:
 - **“Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:”**

con il seguente paragrafo:

- **“Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:”**

Valutato inoltre, in aggiunta alle disposizioni sopra elencate quali recepimento della D.G.R. n. 712 del 30.10.2018, di rafforzare le misure temporanee emergenziali, limitatamente alla temperatura consentita in ambienti interni, di cui al punto 1 lettera d) dell’ordinanza n. 64/2018 del 03.10.2018, estendendo l’obbligo di riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell’aria, prevista a pag. 6, lettera d) dell’ordinanza n.64/2018 con riferimento alle unità immobiliari di cui all’art.3, comma



1, lettera b del D.P.R. 74/2013, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C, anche alla categoria di cui all'art.3, comma 1, lettera E.1(3) del D.P.R. n. 412/1993 "*edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari*". Tale limitazione consentirebbe infatti di ottenere un'ulteriore riduzione delle emissioni di PM10 e NO_x, come si evince dalla Relazione Tecnica predisposta da Amat Srl, agli atti dell'Area Ambiente ed Energia (P.G. n. 0533425 del 30 novembre 2018), pur nel rispetto della temperatura minima, prevista per i locali destinati a presenza di persone, pari a 18°C, al Titolo 3_ Cap.4 Lettera D) comma 3.4.29 del Regolamento d'Igiene del Comune di Milano.

ORDINA

- **Di apportare all' Ordinanza Sindacale n. 64/2018 del 3 ottobre 2018 le seguenti modifiche ed integrazioni, ferma restando la vigenza delle restanti disposizioni dell'Ordinanza medesima:**

1. di individuare le seguenti deroghe alle limitazioni previste dalla suddetta Ordinanza relative alla circolazione dei veicoli Euro 3 diesel sino al 31 marzo 2019:
 - a1) veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
 - a2) veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
 - a3) autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle lettere f) e g) dell'art. 54 del Codice della Strada;
 - a4) veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;
 - a5) veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
2. di sostituire, al punto B) "Esclusione dalle limitazioni alla circolazione" dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 64/2018 del 03.10.2018, la nota di spiegazione della dicitura "efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili" con la seguente "**per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione";



3. di sostituire il seguente paragrafo di cui a pag. 9 dell'Ordinanza n. 64/2018 del 03.10.2018:

- **“Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:”**

con il seguente paragrafo:

- **“Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:”**

4. ad integrazione dell'attuale meccanismo di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee, è inserita a pag. 9, dopo il capoverso *“Il rientro dall'applicazione delle misure di primo e di secondo livello, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione a cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo”*, la seguente disposizione:


- “Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengono conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti. Alla tempestiva comunicazione dell'esito delle suddette valutazioni provvede Regione Lombardia con apposito comunicato, di cui sarà data adeguata comunicazione a cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa. ”

5. di estendere la riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria prevista a pag. 6, lettera d), della suddetta Ordinanza, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C, alla seguente tipologia di edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 412/1993:

- E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati, potenziando i relativi controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.



Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO